



**Sintesi novità e differenze tra Regolamento regionale e nuovi decreti nazionali  
per l'efficienza energetica del 26 giugno 2015**

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato la DGR 967 del 20 luglio 2015 dedicata ai requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici. La delibera è in accordo con i decreti sull'efficienza energetica nazionali (DM 26/06/2015) per i temi dei requisiti minimi, degli ambiti di applicazione e delle relazioni tecniche. Molti articoli della parte 1 e della parte 2, della DAL 156/08 e s.m. sono sostituiti dal 1 di ottobre 2015, data che determina l'entrata in vigore della DGR.

La figura mostra in giallo gli articoli della DAL 156/08 e s.m. oggetto di revisione da parte della DGR 967/15:

INDICE

PARTE PRIMA - Disposizioni generali

1. Finalità e ambito di intervento
2. Definizioni
3. Requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti energetici
4. Documentazione tecnica, titoli abilitativi, accertamenti
5. Certificazione energetica degli edifici: ambito di applicazione
6. Sistema regionale di accreditamento dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici
7. Soggetti certificatori accreditati
8. Esercizio e manutenzione degli impianti termici
9. Sistema informativo regionale sull'efficienza energetica degli edifici
10. Misure di sostegno ed incentivazione

PARTE SECONDA - Allegati

Allegato 1	Definizioni e termini
Allegato 2	Disposizioni in materia di requisiti minimi di prestazione energetica degli edifici e degli impianti
Allegato 3	Requisiti minimi di prestazione energetica
Allegato 4	Relazione tecnica di cui all'art. 28 della Legge 9 gennaio 1991, n. 10
Allegato 5	Attestato di qualificazione energetica degli edifici
Allegato 6	Procedura di certificazione degli edifici
Allegato 7	Attestato di certificazione energetica
Allegato 8	Metodologie per la determinazione della prestazione energetica degli edifici
Allegato 9	Sistema di classificazione della prestazione energetica degli edifici
Allegato 10	Rapporto di controllo tecnico per impianto termico di potenza maggiore o uguale a 35Kw
Allegato 11	Rapporto di controllo termico per impianto termico di potenza inferiore a 35KW
Allegato 12	Valore minimo di rendimento di combustione dei generatori di calore rilevato nel corso dei controlli
Allegato 13	Norme tecniche di riferimento
Allegato 14	Linee guide per la formazione dei certificatori e degli operatori che intervengono nel processo edilizio
Allegato 15	Requisiti e specifiche degli impianti

---

L'impianto del recepimento regionale è simile a quello del DM 26/06/15 ma sono presenti integrazioni e modifiche (descritte dettagliatamente nelle Guida Anit delle Regione Emilia Romagna). Tra le più rilevanti:

- anticipata al 2017/19 la riduzione dei valori delle trasmittanze di riferimento
- non sono richieste le verifiche igrotermiche per le strutture industriali
- sono introdotti dei limiti anche alle trasmittanze delle strutture trasparenti che separano locali non climatizzati ed esterno
- l'obbligo dei sistemi schermanti sulle superfici trasparenti è maggiormente dettagliato e prevede più possibilità progettuali
- la dotazione minima di sistemi di automazione è estesa anche all'edilizia residenziale
- l'applicazione dell'uso delle rinnovabili è confinata agli ambiti definiti dal DLgs 28/2011 ovvero edifici di nuova costruzione e interventi di ristrutturazione rilevante ovvero aventi superficie utile superiore a 1000 m<sup>2</sup> e soggetti a ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l'involucro
- gli ampliamenti sono descritti in modo differente
- sono esclusi dall'ambito di applicazione gli edifici agricoli non residenziali